

REPUBBLICA DI SAN MARINO

ORDINANZA N.13 ANNO 2023

Il Capo della Protezione Civile

Visti l'art.4 della Legge 27 gennaio 2006 e l'art.33 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 che attribuiscono al Capo del Servizio di Protezione Civile la facoltà di adottare ordinanze in caso di eventi potenzialmente pericolosi per la collettività;

Considerato il distacco e la caduta a terra di una porzione di calcestruzzo di un travetto del solaio esterno che collega Piazzale Calcigni con l'edificio distinto a Catasto al foglio 40 part. 342 (civici in 11-13-14-15 di P.le Calcigni), distacco avvenuto nei giorni precedenti ma comunicato solo oggi alla Polizia Civile;

considerato che in occasione del sopralluogo effettuato in data odierna dai tecnici dello scrivente Servizio unitamente agli agenti della Polizia Civile si è rilevato lo stato di ammaloramento del travetto in questione, che, oltre a presentare, nella parte ora esposta, una evidente corrosione dei ferri di armatura, mostra estese fessurazioni longitudinali nel calcestruzzo di intradosso, lesioni visibili anche in altri travetti;

disposta subito cautelativamente l'apposizione di bandella per interdire la sosta e il passaggio di persone e mezzi nell'area sottostante al solaio in oggetto;

Preso atto che tale passerella di collegamento, sovrastante le Strade Pubbliche del Foglio 42 (via della Capannaccia), è stata concessa in uso ai proprietari dell'edificio F.40 part.342 con delibera del Congresso di Stato n.26 del 6 agosto 2013 e che ai suddetti proprietari, durante tutto il periodo di validità della concessione in uso, compete la manutenzione ordinaria e straordinaria della passerella in questione,

Vista la necessità e l'urgenza di garantire l'incolumità pubblica;

ORDINA

- l'interdizione dell'area sottostante alla passerella di collegamento fra il Piazzale Marino Calcigni e il fabbricato ubicato sulla part. 342 del Foglio 40, come da segnaletica sul posto;

- alla proprietà del fabbricato posto sulla part. 342 del Foglio 40, come già anticipato verbalmente ad uno dei proprietari in occasione del sopralluogo odierno, di provvedere immediatamente a verificare e adottare tutti i provvedimenti necessari ad eliminare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità sulla viabilità sottostante nonché per l'utilizzo del solaio stesso (si dovrà pertanto provvedere, sotto la direzione di un tecnico abilitato competente in materia strutturale, alla rimozione delle parti pericolanti, alla verifica della capacità resistente della struttura del solaio e all'eliminazione di pericoli di crollo e/o cedimento degli stessi, eventualmente mediante opere provvisoriale, ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della Legge n.140/2017) e di consegnare quanto prima allo scrivente Servizio, e comunque entro il termine massimo di 15 gg dal ricevimento della presente ordinanza, una relazione tecnica descrittiva delle opere di messa in sicurezza messe in atto, redatta dal tecnico abilitato, attestante la completa assenza di pericoli per la pubblica incolumità (nella perizia dovranno essere descritti tutti gli interventi di messa in sicurezza realizzati al fine di eliminare ogni possibile rischio per la pubblica incolumità);

AVVISA

che, qualora il tecnico incaricato della perizia non possa escludere rischi per la pubblica incolumità ovvero non sia consegnata la relazione entro il termine assegnato, verranno presi ulteriori provvedimenti restrittivi.

AVVISA INOLTRE

che tutte le opere che si intenderanno realizzare dovranno essere conformi alle normative vigenti e dovranno rispettare le stesse sia per quanto attiene alle modalità di richiesta/denuncia/comunicazione esecuzione lavori, sia per quanto attiene alle specifiche pratiche urbanistiche, edilizie e strutturali

e che avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso in opposizione dinanzi all'Ufficio scrivente, entro 10 giorni, e il ricorso giurisdizionale amministrativo dinanzi al Commissario della Legge quale Giudice Amministrativo di I Grado, entro 60 giorni, secondo quanto previsto dal titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68, termini entrambi decorrenti dal suo ricevimento.

Si notifica la presente Ordinanza: alla proprietà dell'immobile F.40 part. 342 per le opere di manutenzione necessarie; all'Ecc.ma Camera presso la Segreteria di Stato Territorio e Ambiente, in quanto proprietaria della passerella; all'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici per la delimitazione dell'area interdetta e l'apposizione della presente ordinanza; all'Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia e alla Polizia Civile per conoscenza; l'Ordinanza è inoltre oggetto di pubblicazione online sul portale gov.sm – Ordinanze – Ordinanze Protezione Civile.

San Marino, 16 agosto 2023/1722 d.f.R.

per IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ing. Pietro Falcioni